

Comune di Poggibonsi
(Provincia di Siena)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 10 novembre 2006

Art. 1 – Istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto dei referendum comunali, previsti dall'art. 28 dello Statuto comunale tra le forme di partecipazione popolare.
2. Il Sindaco indice referendum propositivi, consultivi o abrogativi su questioni di rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.
3. Il referendum è strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

Art. 2 – Potere di iniziativa

1. La proposta di indizione dei referendum consultivi è avanzata:
 - dal Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti;
 - da almeno n. 120 elettori, costituitisi in Comitato promotore, iscritti nelle liste elettorali del Comune, e/o residenti nel Comune, maggiorenni, anche se non forniti di cittadinanza italiana.
2. La proposta di indizione dei referendum abrogativi è avanzata da almeno n. 150 elettori, costituitisi in Comitato promotore, iscritti nelle liste elettorali del Comune, e/o residenti nel Comune, maggiorenni, anche se non forniti di cittadinanza italiana.
3. La proposta di indizione dei referendum abrogativi e propositivi è avanzata da almeno n. 120 elettori, costituitisi in Comitato promotore, iscritti nelle liste elettorali del Comune, e/o residenti nel Comune, maggiorenni, anche se non forniti di cittadinanza italiana.

Art. 3 – Materie non oggetto di referendum

1. Non possono essere indetti referendum:
 - a) sulle norme statutarie;
 - b) in materia di bilancio, tributi locali e tariffe;
 - c) in materia di espropri;
 - d) sugli strumenti urbanistici e Piano Regolatore Generale;
 - e) per nomine, elezioni, designazioni e revoche;
 - f) per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - g) per materie che sono già state oggetto di consultazione nell'ultimo quinquennio.
2. Non possono essere indetti referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

Art. 4 – Modalità per l'avvio del procedimento del referendum

1. Qualora il referendum sia frutto del diritto di iniziativa popolare, almeno n. 120 cittadini per il referendum consultivo o propositivo e n. 150 per quello abrogativo, costituitisi come Comitato promotore, possono presentare al Sindaco, in carta semplice, una proposta di iniziativa referendaria di natura propositiva, consultiva o abrogativa. La proposta è firmata dai componenti il Comitato promotore davanti al Segretario Generale (o funzionario abilitato) che autentica le firme dandone atto in apposito verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito e della nomina dei delegati.
2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
3. Qualora l'istanza riguardi un referendum propositivo e presenti più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per..." cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
4. Qualora l'istanza riguardi un referendum abrogativo la proposta dovrà essere completata con la formula "vuole che sia abrogato..." con l'indicazione della data, numero ed oggetto del provvedimento sul quale il referendum sia richiesto.
5. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo il quesito dovrà essere completato con la formula "vuole che" cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
6. **Il quesito deve inoltre rendere esplicite le eventuali maggiori\minori spese e/o maggiori minori entrate, derivanti dal suo eventuale accoglimento.** A tal fine il Dirigente del Settore competente presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Il Dirigente del Settore Economico Finanziario esprime il proprio parere in ordine agli aspetti economico-finanziario della proposta.
7. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum.
8. Il Segretario Generale redige apposito verbale da trasmettere entro 30 giorni al Collegio degli esperti per il successivo esame di ammissibilità.

Art. 5 – Collegio di Esperti

1. La proposta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Collegio di Esperti, composto di tre membri, in possesso di particolare competenza giuridico-amministrativa, ivi compresi funzionari dipendenti della P.A. con incarichi dirigenziali o apicali, Direttori Generali e Segretari Generali di EE.LL. con anzianità di servizio di almeno 5 anni ed attualmente in servizio, nominati dal Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo Consiliari, con voto limitato a due componenti.
2. Il Collegio dura in carica per la durata del mandato elettivo. I membri del Collegio non possono essere rieletti per più di due mandati.
3. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Collegio, il Sindaco e i Consiglieri comunali possono presentare memorie ed osservazioni al Collegio stesso.

4. I primi 5 firmatari dell'istanza di promozione del Referendum possono chiedere audizione al Collegio per integrare le motivazioni della loro istanza; qualora lo ritenga opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, il Collegio può promuovere uno o più incontri con i primi 5 firmatari dell'istanza.

5. Il Collegio giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:

a) l'ammissibilità delle proposte di referendum;

b) la conferma e la decadenza del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune che possa incidere sulla efficacia del referendum;

c) la sospensione del referendum in caso di scioglimento del Consiglio comunale.

6. Il giudizio di ammissibilità da parte del Collegio, le cui decisioni sono vincolanti, viene pronunciato entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta e si attiene ai seguenti criteri:

a) sulla esclusiva competenza comunale;

b) sulla esclusiva competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale a deliberare;

c) sulla congruità e univocità del quesito;

d) sulla compatibilità dell'abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nella ipotesi di referendum abrogativo;

e) sulla materia oggetto del referendum, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

7. Le decisioni del Collegio, verbalizzate su apposito registro, devono essere comunicate al Comitato, nella persona di cui all'art. 4, comma 7 del presente Regolamento, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale entro 10 giorni dalla adozione della determinazione del Collegio .

8. Le decisioni del Collegio debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

9. La decisione espressa dal Collegio è comunicata, a cura del Sindaco, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il Consiglio Comunale ne prende atto. L'atto adottato viene notificato al Comitato promotore, nella persona di cui all'art. 4, comma 7 del presente Regolamento, entro 5 giorni successivi all'adozione.

10. Il Collegio, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie dichiarate legittime ed ammissibili.

11. Ai componenti del Collegio è attribuita una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute. L'indennità è stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 6 – Raccolta delle firme

1. In caso di referendum propositivo, consultivo e abrogativo, la relativa richiesta deve essere sottoscritta da almeno 2.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e/o residenti nel Comune, maggiorenni, anche se non forniti di cittadinanza italiana.

2. La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata su fogli in carta libera recanti in epigrafe, a cura dei promotori, il

quesito formulato ed ammesso dal Collegio; i fogli di raccolta delle firme debbono riportare gli estremi dell'atto consiliare, di cui all'art. 5, comma 9, del presente Regolamento e a chi sia riservato il potere di apporre la firma in calce.

3. Entro 5 giorni dalla notifica della delibera di adozione i firmatari dell'istanza consegnano al Segretario i fogli da vidimare, utili alla raccolta delle firme.

4. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario Comunale che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce ai promotori.

5. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

6.. La raccolta delle firme deve essere conclusa entro il termine di 75 (settantacinque) giorni dalla data di consegna dei fogli da parte del Segretario Comunale.

Art. 7 – Autenticazione delle firme

1. Ogni avente diritto, cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, nonché residente nel Comune, maggiorenne, anche se non fornito di cittadinanza italiana, , appone la propria firma nei fogli di cui all'art. 6 del presente Regolamento, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.

2. La firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere dell'Ufficio giudiziario, dal Segretario Comunale, dal personale dallo stesso delegato, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali assegnati al Comune di Poggibonsi, o da altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

4. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 8 – Presentazione delle proposte di referendum e deposito firme sottoscrittori

1. La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i fogli recanti una o più firme, deve essere presentata da almeno 5 promotori al Segretario Comunale.

2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme. Detto verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Comunale. Un originale viene allegato alla richiesta ed inoltrato immediatamente al Collegio, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 9 – Verifica della regolarità

1. Il Collegio degli Esperti , entro 30 giorni dal deposito, verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme, verifica

la regolarità dei requisiti richiesti, avvalendosi dell'Ufficio Elettorale Comunale e si esprime definitivamente sulla validità della proposta di referendum.

Art. 10 – Indizione

1. Il Sindaco indice il referendum in una data compresa nei successivi 180 giorni, entro 5 giorni dalla data di verifica della regolarità della presentazione, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, in caso di referendum promosso dai cittadini, o entro 30 giorni dalla data della deliberazione di cui all'art. 5, comma 9, del presente Regolamento, in caso di referendum promosso dal Consiglio comunale.

2. E' consentito di sottoporre al corpo elettorale un massimo di due quesiti referendari per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più quesiti referendari questi vengono indetti secondo la data di presentazione o di adozione dell'atto secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio comunale.

3. La consultazione referendaria avviene una sola volta l'anno ed è indetta dal Sindaco con proprio atto, tenendo conto, per quanto possibile, delle principali festività religiose riconosciute dalle comunità presenti nel territorio comunale, previa consultazione della Consulta degli Immigrati.

4. Il referendum non può aver luogo in concomitanza con altre tornate elettorali.

5. Non può essere effettuato il referendum:

- nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri referendum di carattere nazionale o regionale; qualora fossero già stati indetti referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
- nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
- in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei Comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio;
- nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale.

6. Il referendum viene indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono nell'arco di 14 ore consecutive dell'apertura dei seggi.

7. Il Sindaco dà notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'ora della votazione nonché le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

8. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 11 – Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente.

3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro i 35 giorni precedenti quello della votazione.

4. Entro i 32 giorni antecedenti quello della votazione il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari e ai Comitati promotori l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

5. Per tale affissione non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Sono soggette al pagamento dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal concessionario del servizio pubbliche affissioni.

Art. 12 – Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 13 – Disciplina della votazione

1. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale, così come previsto dall'art. 28 comma 4 dello Statuto comunale: hanno quindi diritto al voto:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune,

b) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza di un paese straniero UE o extra-UE o "status" d'apolide.
- possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
- compimento dei 18 anni d'età;
- iscrizione all'anagrafe del Comune di Poggibonsi con pratica perfezionata;
- non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n°

223 (art. 2) e successive modificazioni, in quanto applicabili.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Art. 14 – Ufficio comunale per il referendum

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di indizione del referendum, si insedia, su nomina del Sindaco, l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale, dal Responsabile della U.O. di Staff Affari Generali e da un funzionario comunale di comprovata esperienza e competenza. Partecipa ai lavori dell'Ufficio comunale per il referendum un rappresentante per ogni Comitato promotore.

2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, alla compilazione delle liste dei cittadini aventi diritto al voto ed in particolare della lista speciale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

3. 45 giorni prima della data fissata per il referendum, la Giunta Comunale, sentito l'Ufficio comunale per il referendum, provvederà alla ripartizione del Comune in Sezioni. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla consultazione referendaria devono essere istituite un minimo di 15 Sezioni fra il Capoluogo, Staggia Senese e Bellavista.

4. L'organizzazione e la localizzazione delle Sezioni non deve ostacolare l'attività scolastica.

5. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio comunale per il referendum individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione.

6. Il Sindaco con manifesto da affiggersi negli spazi appositamente individuati o con altri idonei mezzi di informazione indicherà le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

Art. 15 – Ufficio di Sezione

1. L'Ufficio elettorale di Sezione è composto dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori. Il Presidente e gli scrutatori vengono nominati dall'ufficio comunale per il referendum tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data del referendum; i criteri e le modalità per la loro nomina si ispirano alla normativa vigente per le elezioni amministrative. Il Presidente nomina il Segretario.

2. L'eventuale compenso dovuto ai componenti degli Uffici di Sezione è stabilito dalla Giunta comunale, che determina l'impegno di spesa complessivo per l'intero procedimento referendario.

Art. 16 – Operazioni di voto

1. L'insediamento dell'Ufficio di Sezione deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00 in un'unica giornata di domenica.

2. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti il seggio.
3. Al fine di garantire la regolarità del voto referendario, per ogni Ufficio di Sezione, l'Ufficio comunale per il referendum avrà cura di redigere un elenco, in duplice copia, dei cittadini aventi diritto al voto in quell'Ufficio. Tale elenco costituirà il registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.
4. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato al presente Regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no) o comunque nel rettangolo che la contiene.
7. Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori. La designazione dovrà effettuarsi o presso l'Ufficio comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i Presidenti degli Uffici di Sezione nella giornata stessa della consultazione referendaria.
8. I rappresentanti delle forze politiche e dei Comitati promotori hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 17 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro completamento. Concluse le operazioni tutto il materiale, in particolare il verbale redatto in duplice copia, le schede e gli elenchi attestanti la partecipazione al voto di cui all'art. 16, comma 3 del presente Regolamento, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio comunale per il referendum.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ufficio di Sezione e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio comunale per il referendum.
4. Alle operazioni di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori, di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 18 – Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del referendum.

2. Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto al voto, così come previsto dall'art. 13, comma 1 del presente Regolamento.

3. Il quesito è approvato se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressa.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali resta depositato presso il Segretario comunale, uno è trasmesso al Sindaco, uno al Presidente del Consiglio comunale, uno depositato presso l'Ufficio stesso.

5. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra dall'Ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, ai Consiglieri comunali e ai rappresentanti dei Comitati promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei risultati riassuntivi del referendum.

Art. 19 - Pronunciamento del Consiglio comunale

1. Il risultato del referendum consultivo e propositivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

2. Qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo o propositivo sia stata approvata, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, entro quattro mesi dal ricevimento del verbale previsto all'art. 18 del presente Regolamento, gli atti opportuni e conseguenti. Il Consiglio comunale può conformarsi al risultato della consultazione oppure può discostarsene. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

3. In caso di referendum abrogativo l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto di cui all'art. 18 comma 5 del presente Regolamento. Il Consiglio comunale entro lo stesso termine è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

4. In caso di esito negativo, il quesito non può essere risottoposto a referendum prima di 5 anni.

Art. 20 – Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti del Collegio degli Esperti e degli Uffici di Sezione, fanno carico al Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.